

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXIV

BARI, 5 DICEMBRE 2003

N. 143

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 10,33, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Leggi e Regolamenti Regionali

LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2003, n. 24

“Istituzione della giornata regionale del diversamente abile”.

Pag. 12935

PARTE PRIMA

Leggi e Regolamenti Regionali

LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2003, n. 24

“Istituzione della giornata regionale del diversamente abile”.IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

**Art. 1
(Finalità)**

1. La Regione Puglia promuove la diffusione della conoscenza dei diritti e dei problemi delle persone diversamente abili, al fine di favorire la loro piena integrazione nella società.

**Art. 2
(Istituzione)**

1. Per conseguire gli obiettivi previsti dalla presente legge, è istituita la Giornata regionale del diversamente abile, da tenersi il 24 maggio di ogni anno e di seguito denominata “Giornata”.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 1 dicembre 2003

**Art. 3
(Programma)**

1. Il programma delle attività da svolgere nella “Giornata” è predisposto dalle categorie interessate con il patrocinio e la partecipazione del sistema delle autonomie locali, sulla base ed entro i limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili.
2. La Giunta regionale, con propria delibera, può individuare un organismo pubblico cui affidare il coordinamento e l’attuazione del programma di cui al comma 1.

**Art. 4
(Oneri finanziari)**

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si fa fronte mediante specifico stanziamento su apposito capitolo del bilancio regionale, nonché mediante il concorso finanziario ed eventuali contributi provenienti dall’Unione europea, dallo Stato, dagli enti locali, da organismi pubblici e privati e da singoli cittadini.
2. Relativamente all’esercizio 2003, viene stanziata nel bilancio regionale la somma di euro 15.000,00 al capitolo di nuova istituzione 1400 U.P.B. 1.2.1. epigrafato “Spese per la celebrazione della giornata regionale del diversamente abile” mediante contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 3185 U.P.B. 3.2.2.”.
3. Per gli anni successivi la spesa viene stabilita con legge annuale di approvazione del bilancio regionale.

RAFFAELE FITTO

